

VERBALE DI PROCEDURA APERTA

L'anno duemiladiciassette e questo dì otto del mese di Novembre presso la sede dell'A.P.E.S. SCPA - Azienda Pisana Edilizia Sociale che di seguito per brevità sarà denominata A.P.E.S. in Pisa Via Fermi n.4 alle ore 10,30 la sottoscritta Ing. Chiara Cristiani, responsabile unico del procedimento, nell'appalto avente ad oggetto i lavori di costruzione di 39 alloggi in Pisa loc. S. Ermete via Emilia (CIG: 721986985F; CUP: H57E16000040003), con importo a base d'asta pari a €2.803.441,10, cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 161.900,00 per un totale di € 2.965.344,10, con il supporto del Dirigente Unico di Apes dott. Giorgio Federici, ed alla presenza della D.ssa Romina Fieroni in qualità di segretaria verbalizzante, ha proceduto alla verifica della documentazione come richiesta nel verbale n. 542 del 24/10/2017.

Entro il termine assegnato (6/11/2017) le imprese alle quali sono state richieste integrazioni e/o precisazioni hanno presentato quanto richiesto:

In particolare si dà atto di quanto segue:

S.C.C. srl: L'operatore economico con nota acquisita al protocollo di Apes n.7949 del 6/11/2017, precisa che non si trova in stato di fallimento e che la compilazione della parte riservata "in caso di

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

risposta affermativa" al punto: "la partecipazione alla procedura di affidamento non è stata subordinata ai sensi dell'art. 110 c. 5 all'avvalimento di altro operatore economico" è stata barrata per mero errore materiale.

PROTER srl: l'operatore economico con nota acquisita al protocollo di Apes n. 7860 del 31/10/2017, trasmette la sentenza a carico del legale rappresentate dell'impresa ausiliaria Marino Alfredo. Dopo attenta lettura della sentenza di cui sopra (Tribunale di Enna n. 627/2001), si ritiene che il reato per il quale il sig. Marino è stato condannato, non sia di gravità tale da comportare l'esclusione ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett a) del D. Lgs. 50/2016, ciò in relazione sia allo svolgimento dei fatti esposti in sentenza, che delle attenuanti generiche concesse, nonché della pena minima inflitta all'imputato e del tempo trascorso dal compimento del reato.


Per quanto attiene invece al contratto di avvalimento, dopo attento esame e tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali al riguardo, si può affermare che le clausole di manleva agiscono soltanto nel rapporto interno tra impresa ausiliaria ed ausiliata, senza mettere in discussione il vincolo di solidarietà che lega le due imprese alla stazione appaltante e le obbligazioni che entrambe assumono nei

confronti della stessa (Cons. di Stato Sez. VI, 30/9/2015 n. 4544; Cons. di Stato Sez VI, 13/10/2015 n. 4073). Ciò sempre che le suddette clausole non siano idonee a compromettere tali obbligazioni.

Nel caso del contratto di avvalimento stipulato tra la Proter e la Marino Costruzioni s.r.l. alcune perplessità suscita la clausola attributiva all'impresa ausiliaria di una facoltà di recesso *ad nutum* anche in corso d'esecuzione dell'appalto ("l'impresa ausiliaria [...] può in qualsiasi momento revocare la disponibilità concessa [...]").

Tale previsione è tuttavia in palese e contrasto con l'obbligazione assunta dalla Marino Costruzioni s.r.l. nei confronti della stazione appaltante ex art. 89 d.lgs. 50/2016, la quale ha natura incondizionata per l'intera durata dell'appalto.

Come stabilito in giurisprudenza in un caso analogo (Tar Campania, Salerno sez I, 5/1/2017 n. 23), tale obbligazione non può che assumere efficacia prevalente rispetto alla clausola relativa alla pattuzione interna, fondando un diritto che la stazione appaltante può sempre azionare. Tale prevalenza sembra doversi affermare a maggior ragione ove si consideri che le obbligazioni dell'impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante sono state riconfermate nella lettera, a firma sia dell'impresa



ausiliaria che dell'ausiliata, inviata ad Apes in data 30 ottobre 2017.

BLERANA EDILE SPA: l'operatore economico con nota acquisita al protocollo di Apes n. 7858 del 31/10/2017 conferma che non vi sono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per tutti i soggetti dell'impresa e a tal fine allega singole dichiarazioni sostitutive rese da ciascuno dei soggetti tenuti a renderle ai sensi del predetto articolo 80.

Per le motivazioni sopra espresse tutte le imprese come di seguito indicate vengono ammesse a partecipare alla gara:

Denominazione	Inidirizzo	Cap	Città
S.C.C. SRL	C.SO MILANO N. 1	12084	MONDOVI' (CN)
CLC SOC. COOP.VA	VIA L. BOCCHERINI 11	57124	LIVORNO
PROTER SRL	VIA CORTE SANAC 57	56121	PISA
BLERANA EDILE SPA	LOC. S. QUIRICO SNC	.01010	BARBARANO ROMANO (VT)

Il presente verbale scritto su quattro pagine e' stato sottoscritto e firmato a margine da tutti gli intervenuti :

- Ing. Chiara Cristiani -responsabile del procedimento;

- Dr. Giorgio Federici - Dirigente Unico di Apes

-D.ssa Romina Fieroni -segretaria verbalizzante

